


Allegato A



Comune di Teglio

Provincia di Sondrio

*Disciplinare per l'affidamento, conservazione e
dispersione delle ceneri - procedure – individuazione
luoghi destinati alla dispersione delle ceneri derivanti
dalla cremazione dei defunti*

Disciplinare per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri – procedure ed individuazione luoghi destinati alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare, in attesa dell'emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria previsto dall'art. 3 co. 1 della Legge 30.03.2001 n. 130, detta prime disposizioni operative interne in ordine ai requisiti e procedure dei servizi correlati all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti sul territorio comunale, nell'ambito dei principi enunciati in materia di attività funebri e cimiteriali dalle fonti normative di cui al successivo art. 2.
2. Le disposizioni impartite con il presente disciplinare integrano e si armonizzano, in quanto compatibili, con le norme contenute nel "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali – Piano Cimiteriale " approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2007.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria";
L.R. 30.03.2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali;
Regolamento Regionale 06.02.2007 n. 1 "Modifiche al Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6/2004";
L.R. 30.12.2009 n. 33 – "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità".

Art. 3 – Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 4 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto le ceneri possono essere:
 - tumulate (loculo, celletta ossario, sepoltura privata);
 - inumate all'interno del cimitero quando le caratteristiche dell'urna lo consentano;
 - affidate ai familiari;
 - disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 5 – Affidamento delle ceneri – Reg. reg. 09.11.2004 n. 6 come modif. dal Reg. Reg. 06.02.2007 n. 1

1. L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile (1) o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (la metà degli aventi titolo più uno).
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero comunale.
4. Il trasporto di urna cineraria contenente i residui della cremazione deve essere espressamente autorizzata e non è soggetta ad alcuna delle precauzioni igieniche sanitarie stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 6 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri

1. Il soggetto avente titolo, ai fini dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza al Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto affidatario dovrà dichiarare:
 - dati anagrafici e residenza;
 - dati anagrafici del defunto;
 - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;

- luogo di conservazione delle ceneri;
 - conoscenza della norma circa i reati derivanti dalla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia;
 - conoscenza dell'obbligo di trasferimento dell'urna nel cimitero comunale nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri;
 - consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
 - obbligo di informare l'Autorità Comunale della variazione di residenza;
 - l'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
 - la conservazione dell'urna contenente le ceneri in luogo stabile, confinato, delimitato, chiuso a vista o meno;
 - diligente custodia dell'urna, garantendo che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
 - la consapevolezza che l'urna non può essere consegnata o ceduta, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale;
 - conoscenza del veto di manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli;
 - il rispetto di eventuali precauzioni igienico-sanitarie.
2. La conservazione dell'urna ha luogo presso l'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione presso la quale le ceneri saranno conservate.

Art. 7 - Autorizzazione alla consegna dell'urna contenente le ceneri

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Teglio, quale luogo di decesso o di tumulazione delle ceneri, rilascerà a colui che prende in consegna le ceneri apposita autorizzazione accompagnatoria.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento (Modulo) nel quale il soggetto avente titolo, secondo modalità di cui all'art. 5 del presente disciplinare, dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento è presentato al Comune ove è avvenuto il decesso ovvero sono tumulate le ceneri
3. L'autorizzazione è redatta in triplice copia: una è conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero in caso di ceneri già tumulate nel Comune in cui si trova il cimitero, una da chi prende in consegna l'urna.
4. Il trasporto delle ceneri presso l'abitazione del familiare è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso ovvero ove le ceneri risultano tumulate.

Art. 8 – Recesso dall'affidamento dell'urna contenente le ceneri – rinvenimento dell'urna contenente le ceneri

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri dovranno rendere apposita dichiarazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le urne eventualmente rinvenute da terzi dovranno essere consegnate al Comune.

Art. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, tramite personale appartenente all'Ufficio Tecnico comunale, procede, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal richiedente.
2. In presenza di violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico preposto, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione rilasciata ed ordinare il trasferimento dell'urna contenente le ceneri presso il cimitero comunale.

Art. 10 - Dispersione delle ceneri – Normativa – Reg. Reg. n. 6/2004 come modif. dal Reg. reg. 06.02.2007 n. 1

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto.
2. Le ceneri possono essere disperse nei luoghi previsti dalla legislazione vigente: in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri (giardino della rimembranza – cinerario comune) o in natura o in aree private;
3. la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
4. la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, co. 1. n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

5. la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
6. la dispersione delle ceneri è eseguita da soggetto espressamente indicato in vita dal defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;
7. in assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse sul territorio comunale nelle aree appositamente destinate;
8. ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge, o in difetto, da parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile (1) o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi (la metà del numero degli aventi titolo più uno).
9. se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

Art. 11 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri sul territorio del Comune di Teglio è consentita:

- nella zona denominata **località Prato Valentino “intermedia” distinta a Fg. 4 mappale n. 1;**
- in altre aree indicate dagli aventi titolo, con le modalità di cui al precedente art. 10, previa verifica delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione vigente.

Art. 12 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri, individuato secondo le modalità di cui all'art. 10 paragrafo 6 del presente disciplinare, ai fini dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, dovrà presentare apposita istanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, nel Comune in cui si trova il cimitero.
2. Il soggetto avente titolo alla dispersione delle ceneri dovrà dichiarare:
 - generalità e residenza del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - dati anagrafici del defunto;
 - luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 3 paragrafo 4. co c) della Legge n. 130/2001 e art. 13 co. 4 del Regolamento Regionale 06.02.2007 n. I;
 - dichiarazione di provvedere ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell'urna;
 - documentazione, da allegare in originale o copia conforme, comprovante l'espressa volontà del defunto;
 - consapevolezza che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso o effettuate con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto costituisce reato (art. 2 co. 1 dalla L. 30.03.2001 n. 130).
3. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione di apposito documento (Modulo) nel quale il soggetto avente titolo secondo modalità di cui al paragrafo 6 dell'art. 10 del presente disciplinare, dichiara la destinazione finale delle ceneri, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo; il documento è presentato al Comune di decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, al Comune in cui si trova il cimitero.
4. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto al co. 1 dell'art. 13 del Regolamento Regionale 06.02.2007 n. 1 (2).

Art. 13 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale 06.02.2007 n. 1, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero (art. 13 Regolamento Regionale n. 1 /2007);
2. Il documento di cui al paragrafo 3 dell'art. 12 del presente disciplinare è redatto in triplice copia:
 - una copia è conservata presso l'impianto di cremazione;
 - una copia è conservata presso il Comune in cui è avvenuto il decesso (o per ceneri già tumulate nel Comune in cui si trova il cimitero);
 - una copia è consegnata alla persona a cui le ceneri sono affidate per la successiva dispersione.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Teglio, nell'espletamento delle procedure stabilite dal presente disciplinare in materia di attività funebri e cimiteriali, tratti i dati personali in proprio possesso nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali e dignità delle persone fisiche di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy".

Art. 15 - Registri cimiteriali

1. Presso l'Ufficio Tecnico comunale è predisposto apposito Registro nel quale per ciascuna pratica sono indicati:
 - generalità e residenza dell'affidatario dell'urna cineraria;
 - dati anagrafici del defunto cremato;
 - luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - luogo e data di eventuale dispersione delle ceneri.
2. Per ogni pratica è depositato presso l'Ufficio di Stato Civile comunale apposito fascicolo per la conservazione degli atti relativi alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 16 – Modulistica

1. La modulistica necessaria all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente disciplinare per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, è disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile comunale.

Art. 17 - Imposta di bollo

1. Le istanze previste dal presente disciplinare per la cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, nonché le relative autorizzazioni, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di legge fissata.

Art. 18 - Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale (3), è soggetta al disposto di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 2 della Legge 30.03.2001 n. 130 (4).

Art. 19 - Pubblicità del disciplinare – Informazione ai cittadini

1. Le informazioni contenute nel presente disciplinare in materia di attività funebri e cimiteriali sono divulgate mediante pubblicazione sul sito istituzionale comunale www.comune.teglio.so.it.
2. Copia dello stesso è depositato presso gli Uffici comunale di Stato Civile e Tecnico per la visione al pubblico.

Art. 20 – Abrogazioni

1. Il presente disciplinare sostituisce a tutti gli effetti la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 25.05.2010 "Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri".

Art. 21 – Rinvio

1. I contenuti del presente disciplinare verranno modificati per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. Le tariffe per l'affidamento, conservazione o dispersione delle ceneri, nonché per le maggiori spese derivanti dai controlli di cui all'art. 9 del presente disciplinare per la collocazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario, saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione deliberato dalla Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Note di richiamo

(1) **Art. 74-75-76-77 Codice Civile** - “**Art. 74. Parentela.** La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. - **Art. 75. Linee della parentela.** Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. - **Art. 76. Computo dei gradi.** Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. - **Art. 77. Limite della parentela.** La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.

(2) **Art. 13 co. 1 L. n. 130/2001** – “La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero”.

(3) **Art. 411 Codice Penale** – “Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da duemilacinquecentottantadue euro a dodicimilanovecentoundici euro”.

(4) **Art. 7 bis D.Lgs 18.08.2000 n. 267** – “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.

Art. 2 L. 30.03.2001 n. 130 - “La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da lire 5.000.000 a lire 25.000.000”.